



**COMUNE DI LURATE CACCIVIO**

PROVINCIA DI COMO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'USO  
LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI  
DEI GIARDINI PUBBLICI E LA  
CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

## **ART. 1**

### **DISTINZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO**

#### **VERDE DI ARREDO**

E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini.

Appartengono a questa categoria:

- a. svincoli stradali,
- b. le rotonde,
- c. le aiuole spartitraffico,
- d. le alberature poste nei parcheggi,
- e. piazze, piazzali, larghi,
- f. zone industriali ed artigianali.

#### **VERDE DI SERVIZIO**

E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini.

Appartengono a questa categoria:

1. parchi urbani e di quartiere,
2. verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria,
3. verde attrezzato ad uso sportivo - ricreativo,
4. giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico, delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di piante e vegetazione spontanea o coltivata comprendente alberi, arbusti, piante e fiori.

#### **VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE**

E' costituito da impianti, privi di attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

## **ART 2**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il verde pubblico ubicato nel Comune di Lurate Caccivio.

## **ART. 3**

### **TIPOLOGIE DI ATTIVITA'**

Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:

- a. calpestio, gioco ed altre attività ricreative e sportive, non organizzate a livello agonistico od amatoriale, che non comportino uso di attrezzi o strutture fisse (p.e. corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone);
- b. passeggiate in bicicletta;
- c. attività produttive, raccolta semi, frutti e infiorescenze, potature, piantumazioni;
- d. passeggiate con cani ed altri animali;

- e. installazione di attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (p.e. altalene, scivoli, attrezzi ginnici, torri belvedere, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, ristori, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
- f. organizzazione di gare sportive;
- g. attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- h. libera conduzione di animali, privi di guinzaglio, nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle.

Le attività che possono svolgersi nelle aree adibite a verde pubblico sono, in genere, libere ad eccezione di quelle di cui al successivo art .4, sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché di quelle espressamente vietate dal presente regolamento.

Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione possono essere effettuate osservando le modalità di ai al successivi artt. 4 e 5

### **MODALITA' PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'**

- a) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale. Dal divieto sono esclusi i bambini di età inferiore ad anni 10, a condizione che non arrechino disturbo agli altri utenti;
- b) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi;
- c) All'interno dei giardinetti di via XX Settembre si fa divieto di circolazione per le biciclette: dal divieto sono esclusi i bambini di età inferiore a 10 anni, a condizione che non arrechino disturbo agli utenti;
- d) L'installazione di attrezzature per grigliate o colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree evidenziate mediante tabelle.
- e) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, limiti particolari.

In deroga al divieto di cui al punto c) tutti i tipi di velocipedi potranno essere introdotti purchè condotti a mano e parcheggiati negli appositi stalli.

### **ART. 4**

#### **ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE**

Le attività di seguito descritte potranno avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- ❖ installazione di attrezzature fisse al suolo;
- ❖ organizzazione di gare sportive;
- ❖ attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- ❖ raccolta di semi, frutti, infiorescenze, potatura e piantumazione;
- ❖ rimozione di opere abusive.

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

- ❖ Cessazione di ogni attività di somministrazione entro le ore 1,00;

- ❖ Nelle giornate prefestive e nella giornata di venerdì potrà essere posticipata la chiusura di un'ora;
- ❖ Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00;
- ❖ Utilizzo razionale dell' acqua;
- ❖ Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione ed inquinamento con scarichi e discariche improprie.

## **ART. 5**

### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente art. 4, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data non anteriore a 30 giorni da quello d'inizio.

Il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di iniziative che comportino l'installazione di attrezzature fisse all'interno delle aree destinate a verde pubblico, potrà avvenire previo parere dell'U.T.C.

## **ART. 6**

### **DIVIETI GENERALI**

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

1. alterare o danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione, delle aree destinate a verde pubblico;
2. schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere. Utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 22,00;
3. lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;
4. imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
5. scavalcare recinzioni, transenne e quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
6. soddisfare alle proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
7. accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
8. anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
9. porre in sosta veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
10. calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
11. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
12. danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, ivi compresi i laghetti;
13. gettare nelle fontane e nei laghetti oggetti e/o liquidi di qualsiasi tipo. Servirsi delle fontane e dei laghetti o per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
14. ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli;
15. svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo, salvo i casi specificatamente autorizzati da parte del Settore competente.

## **ART. 7**

### **ANIMALI**

1. E' vietato lasciare circolare liberamente i cani o altri animali.
2. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o pregiudizio alle persone o alle cose.
3. E' obbligatorio per chiunque abbia in custodia un animale rimuovere gli escrementi, a tal proposito vengono istituiti "DOGGY DISPENSER", contenitori, che a pagamento distribuiscono idonei raccoglitori di escrementi per cani. E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini, per un raggio di 100 metri.
4. I cani possono essere lasciati liberi nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle, collocate all'interno del verde di servizio.
5. E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.
6. E' vietato, all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco.
7. E' vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.
8. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato introdurre cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.
9. Nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale ove sono presenti laghetti è vietato svolgere ogni attività di pesca, se non autorizzata in modo specifico.

## **ART. 8**

### **VEICOLI A MOTORE**

1. Nelle aree adibite a verde di servizio, vialetti interni a parchi urbani e giardini o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.
2. All'interno delle aree adibite a verde di servizio, vialetti interni a parchi urbani e giardini ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso dei bambini o di invalidi.
3. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
4. I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.

## **ART. 9**

### **VELOCIPEDI E PATTINI A ROTELLE**

1. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietate circolare con i velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso ove è, parimenti, vietata la sosta.
2. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale, ove presenti vialetti di attraversamento, è consentito l'uso dei pattini a rotelle.

3. Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area.

## **ART. 10**

### **NORMA GENERALE**

All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.

## **ART. 11**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito descritte:

1) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00

- art. 3 comma 2 lettera b);

- art. 6 comma 1), comma 2), comma 3), comma 4), comma 5), comma 6), comma 7), comma 8);

- art 7 comma 3), comma 8), comma 9);

- art. 8 comma 2);

- art. 9 comma 1), comma 3).

2) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 –

- art. 3 comma 2 lettera c);

- art. 6 comma 9), comma 10), comma 11), comma 12), comma 13), comma 14);

- art. 7 comma 1), comma 2), comma 5), comma 6), comma 7);

- art. 8 comma 1).

3) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 500,00 –

- art. 3 comma 2 lettera a); art.4; art.6 comma 15;

4) Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15 ad Euro 500 per tutte le altre infrazioni previste dal Regolamento e non contemplate nei commi sopraccitati.

## **ART. 12**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

#### **1) Rimessa in pristino dei luoghi.**

Al termine delle attività soggette ad autorizzazione di cui all'art. 4, del presente Regolamento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli vennero dati in uso.

Le violazioni di cui all'art. 6, commi 1)-3)-4)-12) e 7 comma 8) comporteranno l'obbligo da parte del trasgressore e del responsabile alla sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

#### **2) Rimozione di opere abusive.**

Nel caso in cui una attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento venga posta in essere benché priva di autorizzazione è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile alla sorveglianza, di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

#### **3) Rimozione dei veicoli a motore.**

La violazione del disposto di cui all'art. 6, comma 9), del presente Regolamento, per quanto riguarda la sosta dei veicoli a motore comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI N.12 ARTICOLI E FA RIFERIMENTO  
PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA LEGGE 689 DEL  
24.11.1981 e sue successive variazioni e/o integrazioni.**